[Giurisprudenza] Il Caso.it

## *Mediazione prescritta dal giudice: il modello fiorentino*

Trib. Firenze, sez. II, ordinanza 14 novembre 2013 (Es. Luciana Breggia)

## Impugnazione del riconoscimento – Art. 263 c.c. – Modifiche apportate dal dlgs 154/2013 – Regime transitorio

La mediazione prescritta dal giudice, introdotta con le modifiche apportate al d.lgs. 28/2010 dalla legge 98/2013, trova applicazione nei procedimenti pendenti in corso in base al principio tempus regit actum (Cass. n. 20811/2010);

Tribunale di Firenze Seconda Sezione Civile Consolle non funzionante R.G. 12645/2013

All'udienza del 14.11.2013, dinanzi al giudice Luciana Breggia, per l'attrice intimante ..., compare l'avv. .. per la convenuta intimata .., compare l'avv. .. in sostituzione dell'avv. ..

L'avv .. produce copia di un calcolo della società Il .. da cui risulta che il canone mensile al febbraio 2010 sarebbe di Euro 970,95 e quindi con le maggiorazioni ISTAT ci sarebbe un credito della locatrice. La differenza rispetto alla valutazione di controparte è data dal fatto che secondo la convenuta, va applicata per intero la maggiorazione per l'arredo (15%) perché l'immobile è stato locato arredato. Rileva inoltre che la conduttrice al 6.11.2013 non aveva provveduto al pagamento dei canoni di settembre e ottobre né alla quota relativa alle spese di registrazione chiesta in citazione.

L'avv .. produce copia di un bonifico da cui risulta il saldo del mese di ottobre rispetto al canone dovuto secondo la conduttrice.

Rileva inoltre che ancorché si consideri la maggiorazione del 15% si arriverebbe comunque ad un canone inferiore a quello pattuito, di Euro 1.280. Rileva che controparte non ha contestato la superficie del bene locato. La maggiorazione ISTAT non è mai stata chiesto e quindi contesta che sia dovuta.

## Il Giudice,

dopo aver discusso con i difensori,

vista l'opposizione della parte intimata rispetto alla citazione per convalida di sfratto per morosità intimata da Ilaria Ghersetich; visto l'art. 667 c.p.c.;

dispone

il mutamento del rito e fissa udienza ex art. 420 c.p.c. per l'8.05.2014, ore 11.30, con termine per memorie integrative ex art. 426 c.p.c. da depositare trenta giorni prima dell'udienza;

vista la natura della controversia che riguarda un rapporto di locazione in corso già da tre anni e che ha avuto regolare esecuzione per molto tempo (almeno fino ad aprile 2013);

Riproduzione riservata 1

[Giurisprudenza] Il Caso.it

rilevato

che attualmente la morosità comunque è stata ridotta;

che le posizioni delle parti non appaiono estremamente distanti e che i difensori hanno riferito dell'esistenza di margini di accordo;

che pertanto ricorrono le condizioni per disporre l'invio in mediazione delle parti, che potrebbero così trovare una rapida soluzione alla lite, mentre l'istruzione della causa potrebbe comportare l'esperimento di una c.t.u. in ordine all'importo del canone locativo, con evidente aggravio dei costi e allungamento dei tempi processuali;

visto il Progetto sulla mediazione demandata dal giudice del Tribunale di Firenze (Progetto Nausicaa2);

visto l'art. 5 II comma d. lgs. 28/2010 come modificato dal d.l. 69/2013; ritenuto che tale disposizione trovi applicazione nei procedimenti in corso in base al principio tempus regit actum (Cass. n. 20811/2010); dispone

l'esperimento della mediazione e assegna termine alle parti di quindici giorni per depositare la domanda di mediazione dinanzi a un organismo scelto dalle parti, avuto riguardo ai criteri dell'art. 4 I comma del d.lgs. 28/2010, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell'art. 4 citato;

invita

le parti a valutare l'opportunità di partecipare ad una sessione informativa presso l'ufficio gestito dall'Università di Firenze (Laboratorio Un Altro Modo, con sede nel nuovo Palazzo di Giustizia, edificio B, piano V, stanza n. 9, orari di ricevimento: lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00);

invita

i difensori a comunicare l'eventuale esito positivo della mediazione per consentire di adottare i provvedimenti relativi al procedimento giudiziario, anche con l'eventuale anticipazione dell'udienza ai soli fini della verifica dell'accordo raggiunto e della posizione delle parti riguardo al procedimento stesso.

Il Giudice

Luciana Breggia

Riproduzione riservata 2